

COPIA CONFORME

**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
**PROVINCIA DI MILANO**

29 LUG. 2017

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 26/07/2017**

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020.**

L'anno 2017 addì 26 del mese di Luglio alle ore 17.45, nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	SI
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 70 Oggetto: Programma triennale fabbisogno di personale 2018/2020.

### La Giunta Comunale

**Premesso che:** l'articolo 91, comma 1, 2cpv del TUEL stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui la legge 12 marzo 1999, n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.

**Richiamato** l'art.6 del D.Lgs 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

**Rilevato** che l'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dal 01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzione o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Rilevato** che:

- nel presente anno è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;
- che al momento risultano vacanti un posto di cat. A di Operaio Tecnico e due posti cat. C di Istruttore di vigilanza;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di assunzioni del triennio 2018-2020 e in particolare:

- art.1, comma 228, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, della legge n.114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità del 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n.90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, nella L.n.160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000

abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs.n.267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel

caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n.90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) , in richiamo alla disciplina derogatoria rispetto al D.L. n.90/2014 in materia di facoltà assunzionali, valevole per il triennio 2016/2018, prevista dall'art. 1, comma 228 della Legge n.208/2016 (Legge di Stabilità 2016), disciplina che a decorrere dall'anno 2018, con

riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della Legge di Bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art.1, L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è innalzata al 75%

, qualora il rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art.263, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, da ultimo, con il D.M. 24 luglio 2014;

- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014, con il quale è previsto un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%;

- art. 17 del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016, il quale ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinques, art. 1, L. n.208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli Enti Locali;

- art. 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

- art. 1, comma 475, lett. e) della legge n.232/2016 ( Legge di Bilancio 2017), laddove, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, della L. n.243/2012, confermando quindi il previgente sistema sanzionatorio, viene previsto che, in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di adempimento , gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, vietando, finanche i contratti di servizio con soggetti provati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

- art. 1, comma 475, lett. e) della legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ult. Parte, in cui è introdotta la possibilità di assumere comunque personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017, per garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto del vincolo di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L n.78/2010 e s.m.i.;

**Considerato** che nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato, mentre si prevede interverranno nel 2017 in ragione di n. 1 cessazione e di n. 2 nel 2018;

**Considerata** la necessità di prevedere per il triennio 2018 - 2019 - 2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento e di procedere nel 2017 alla assunzione di una categoria D " Istruttore Direttivo" ;

**Richiamata** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità DFP 0067545 P-4.17.1.7.4 del 19.12.2016, in materia di ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul territorio delle Regioni interessate;

**Dato atto** che la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la misura percentuale predefinita, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

**Richiamato** l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile E' altresì consentito l'utilizzo dei resti ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.28/2015);

**Rilevato** che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 detiene residui inutilizzati delle facoltà assunzionali relativi agli anni 2014 – 2015 e 2016;

**Verificati** inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011 – 2013;
- il Responsabile del settore Finanziario Gestione Entrate ha accertato il raggiungimento degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità interno per l'anno 2016 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art.48, comma 1, D.Lgs. n.198/2006);

**Considerato**, altresì , che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art. 242 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i e che con l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 e, quindi, con la rilevazione di risultati conseguiti nell'annualità 2016, l'attuale incidenza delle spese di personale è attestata al

**Ribadito** il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**Richiamato** l'art.15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

**Richiamato**, altresì, il C.C.N.L. vigente per il Comparto Regioni – Autonomie Locali;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 06.04.2009;

**Visto** il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, contemplante la previsione **nell'annualità 2018** dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato della **figura di n. 1 Istruttore Direttivo, categoria D** – contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche mediante accesso alle graduatorie finali di procedure selettive pubbliche espletate da comuni limitrofi previa stipula di idonea convenzione.

**Anno 2019:** nessuna previsione.

**Anno 2020:** nessuna previsione.

**Ritenuto**, pertanto, approvare la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

**Dato atto** che il presente provvedimento è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Visti gli allegati pareri dei Responsabili di Settore competenti;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

### **Delibera**

1. di dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il piano occupazione 2018 nel quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, la seguente assunzione:

**Anno 2018:**

- **n. 1 Istruttore Direttivo, categoria D** – contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche mediante accesso alle graduatorie finali di procedure selettive pubbliche espletate da comuni limitrofi previa stipula di idonea convenzione.

- **Anno 2019:** nessuna previsione

- **Anno 2020:** nessuna previsione

3. di provvedere con successivo atto alla rideterminazione della dotazione organica in conseguenza della presente programmazione del fabbisogno;

4. di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
5. di dare atto che l'attuale articolazione strutturale organizzativa è rappresentata nell'organigramma, approvato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 23.11.2015, nel quale sono rappresentati i settori e la loro articolazione interna.
6. di prevedere che, tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale introdotti dall'art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016, nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, non vengano destinate risorse per le finalità di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica;
7. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alle OO.SS.;
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, a voti unanimi, immediatamente eseguibile.





Proposta n. 84

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020.**

Ufficio proponente (Segreteria)  
Parere favorevole.

Motta Visconti, 16 LUG. 2017



Il Responsabile del Settore Segreteria - Affari

Generali - Cimitero

Angela Misino

Ragioneria  
Parere favorevole.

Motta Visconti, 16 LUG. 2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

Marina Carrabba



# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

PARERE N. 11/2017 del 18/07/2017

Oggetto: "Programma triennale del fabbisogno personale 2018/2020, ricognizione dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Il Revisore Dott.ssa Elena Bodini,

Presa in carico la documentazione a me trasmessa dall' Ente comprendente:

- La proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020";
- Una tabella riportante l'andamento delle spese del personale dal 2009;
- La deliberazione di Giunta n.14 del 17/02/2017 riguardante la "RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA";
- Pareri favorevoli dei responsabili di settore;

Vista ed esaminata la suddetta documentazione;

Richiamati:

-l'art.19 comma 8 della legge 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di Revisione del rispetto del principio di riduzione di spesa del personale;

-l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, modificato dall'art.14 comma 7 del D.L. 78/2010, che prevede la riduzione delle spese del personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

-l'art.1, commi 219-221-208 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016);

-l'art.1 commi 479-475, lett.e, della legge n.232 del 11/12/2016 ( legge di Bilancio 2017);

Considerato:

- che ai sensi dell'art.33 del Dlgs 165/2001 non risultano in questo Ente situazioni di sovrannumero e/o eccedenza di personale;





- che nell'anno 2016 non si sono verificate delle cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato;
- che si prevede che interverrà nell'anno 2017 n.1 cessazione e n. 2 cessazioni nell'anno 2018;
- che nel 2017 si procederà all'assunzione di una categoria "D".

Tutto ciò premesso,

ESPRIME


Parere favorevole sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno personale 2018/2020, ricognizione dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni".

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2018/2020, venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

Castelvetro P.no, 18 luglio 2017

Il Revisore dei Conti

(Dott.ssa Elena Bodani)





Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO  
F.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29 LUG, 2017 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. 325 in data 29 LUG, 2017 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Motta Visconti, 29 LUG, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TODARO FABIO

---

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno  
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Motta Visconti,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TODARO FABIO

---

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Motta Visconti, 29 LUG, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TODARO FABIO

*[Handwritten signature of Todaro Fabio]*

---

